



## COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

### CONSIGLIO COMUNALE

#### DELIBERAZIONE N. 1 del 16/02/2018

**OGGETTO: DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 IN DATA 22/12/2017 - DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA RISCOSSIONE - INTEGRAZIONE**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sedici** del mese di **febbraio**, alle ore 17,00 nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2<sup>a</sup> convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n° 2128 del 9/2/2018 diramato dal Presidente dott. Emanuele Caputo.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1	dott.	Francesco De Ruvo	Sindaco	x	
2	dott.	Emanuele Caputo	Presidente	x	
3	dott.ssa	Maria Filomeno	Consigliere	x	
4	dott.	Domenico Quaranta	Consigliere	x	
5	dott.	Pasquale Longobardi	Consigliere	x	
6	avv.	Davide Giuseppe Sportelli	Consigliere	x	
7	ing.	Emilio Sansonetti	Consigliere	x	
8	rag.	Patrizia Caforio	Consigliere	x	
9	prof.ssa	Teresa Taccone	Consigliere	x	
10	avv.	Antonietta Manghisi	Consigliere	x	
11	dott.	Francesco Valente	Consigliere	x	
12	p.ch.	Domenico Ciliberti	Consigliere	x	
13	p.i.	Antonio Campanella	Consigliere	x	
14	dott.ssa	Cinzia Valerio	Consigliere	x	
15	sig.	Andrea Rinaldi	Consigliere	x	
16	rag.	Michele Galizia	Consigliere	x	
17	geom.	Giovanni Bianco	Consigliere	x	
				<b>17</b>	<b>0</b>

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Simone Luisa, De Bellis Franca, Filomeno Giovanni, Sansonetti Giovanni.

Presiede l'Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Caterina Binetti

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

### **Presidente del Consiglio Emanuele Caputo**

Passiamo così al terzo punto all'ordine del giorno "Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 22 dicembre 2017 - Delega delle funzioni delle attività relative alla Riscossione – Integrazione". Il punto all'ordine del giorno ha ricevuto il parere di Regolarità Tecnica e Contabile ovviamente favorevoli. C'è stato anche un passaggio dalla Commissione, Consigliere Quaranta si sta allontanando? Magari le chiediamo immediatamente il parere così si può allontanare e poi facciamo esporre il punto all'Assessore competente.

### **Consigliere Comunale Domenico QUARANTA**

Sì, sul punto la Commissione ha dato parere favorevole, ad eccezione del Consigliere Campanella che si è riservato di dare il proprio parere in Consiglio Comunale.

### **Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO**

Grazie Consigliere Quaranta. Nell'ambito della discussione, poi esprimerà il proprio parere. Invito così l'Assessore al Bilancio la professoressa Franca de Bellis a relazionare sul punto.

### **Assessore Comunale Franca DE BELLIS**

"Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 22/12/2017 sono state delegate le funzioni ed affidate le attività relative alla Riscossione coattiva delle entrate del Comune e di Castellana Grotte sia tributaria che patrimoniali, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita dal 1 luglio 2017 la funzione pubblica della Riscossione Nazionale Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 1 e 2 Decreto Legislativo 22 ottobre 2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della Legge 1 dicembre 2016 n. 225. Successivamente all'adozione del ridetto atto anche su stampa specialistica, si è posto il problema del ruolo del concessionario Riscossione Sicilia Spa. Effettivamente Riscossione Sicilia Spa costituisce a tutt'oggi soggetto preposto alla Riscossione Nazionale nell'ambito del territorio della Regione Sicilia, alla quale continua ad essere affidato il relativo Servizio Pubblico. Riscossione Sicilia Spa non poteva e non può essere soppressa dallo Stato, costituendo essa una società pubblica strumentale di proprietà per oltre il 99% della Regione Sicilia e per il residuo di Equitalia Spa oggi dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni. Inoltre Riscossione Sicilia spa costituisce espressione dell'Autonomia speciale riconosciuta a detta regione in materia di entrate pubbliche da normativa nazionale e regionale. Ciò acclarato la nuova Agenzia delle Entrate Riscossione è succeduta nelle delle funzioni di riscossione nazionale di competenza delle sole società del gruppo Equitalia, di proprietà dello Stato, con estensione quindi delle stesse a tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Sicilia, generandosi altrimenti un vuoto di gestione in tale regione dovuto all'assenza di società e di strutture del gruppo Equitalia in grado di garantire il servizio. Si propone pertanto all'onorevole Consiglio Comunale di integrare quanto deliberato con atto di questo Consiglio Comunale n. 49 in data 22/12/2017 e per l'effetto di delegare le funzioni ed affidare le attività relative alla Riscossione coattiva delle entrate del Comune di Castellana Grotte sia tributarie che patrimoniali con decorrenza immediata ai soggetti preposti per legge al servizio nazionale di riscossione delle Entrate pubbliche, ed in particolare all'Agenzia delle Entrate Riscossione e per il territorio della Regione Sicilia alla società Riscossione Sicilia spa. Si rinvia per ogni ulteriore dettaglio alla proposta depositata. La proposta riporta il parere in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile favorevoli espressi dal Responsabile del settore finanziario nonché il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico finanziario, ai sensi della vigente normativa. Si chiede di porre in votazione anche l'immediata eseguibilità ricorrendo le condizioni di

urgenza derivanti dalla necessità di evitare soluzioni di continuità dell'esercizio delle funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate”.

### **Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO**

Grazie all'Assessore de Bellis. Abbiamo fatto anticipare il parere della Commissione Bilancio dal Presidente Quaranta. Possiamo quindi aprire l'eventuale discussione. Non so se c'è il Consigliere Campanella che si era riservato di esprimere il proprio parere in sede consiliare. Prego Consigliere.

### **Consigliere Comunale Antonio CAMPANELLA**

Anche perché l'altra volta mi sono astenuto, adesso ricordando perché non avevo partecipato alla commissione, ho approfondito un po' la problematica. Ci rendiamo sempre più conto che effettivamente è una cosa che è un rigetto già la voce Equitalia-Riscossione, ma non perché si abbiano o meno delle situazioni. So che non è un argomento di Consiglio o che diciamo ci interessa poco: come azienda stiamo lavorando con l'agenzia della Riscossione e pagano a un anno; se fai un giorno di ritardo, ti applicano le more... è una cosa personale però. Astenuto o contrario, adesso in fase di votazione.

Esce il Consigliere Valente F.; **presenti 16**

### **Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO**

Grazie Consigliere Campanella. Non so se non ci sono altri interventi, qualora non ce ne fossero possiamo porre in votazione.

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

<b>Presenti</b>	<b>16</b>
<b>Voti favorevoli</b>	<b>10</b>
<b>Contrari</b>	<b>5 (Ciliberti D., Rinaldi A., Valerio C., Galizia M., Bianco G.)</b>
<b>Astenuti</b>	<b>1 (Valerio C.)</b>

### **Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO**

Espressi 15... forse ne manca uno adesso 16. Perfetto. Quindi abbiamo 10 voti favorevoli, 1 astenuto. Io mi devo sempre girare, Consigliere Cinzia Valerio astenuta, e poi 5 voti contrari i Consiglieri Bianco, Campanella, Ciliberti, Galizia e Rinaldi. Dobbiamo ricordarci Segretario di un monitor qui davanti a noi. Altrimenti il Sindaco ci darà una fornitura gratuita per la mialgia della cervicale. A questo punto possiamo porre in votazione anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Ancora tre voti da esprimere, non considerando quello del Consigliere Valente che era assente. Dobbiamo riporre in votazione. È finito il tempo, anche il sistema di voto ha i tempi, poi dici che sono io quella brutto. Vabbè. Non ho dato alcuna indicazione ai tempi di votazione, è un sistema elettronico con intelligenza artificiale di ultima generazione.

La votazione per l'immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

<b>Presenti</b>	<b>16</b>
<b>Voti favorevoli</b>	<b>10</b>
<b>Contrari</b>	<b>5 (Ciliberti D., Rinaldi A., Valerio C., Galizia M., Bianco G.)</b>

**Astenuti**

**1 (Valerio C.)**

**Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO**

16 voti espressi, quindi abbiamo 10 voti favorevoli, un astenuto che credo sia sempre la Consigliera Valerio e poi 5 voti contrari: Bianco, Campanella, Ciliberti, Galizia e Rinaldi. Chiuso anche il terzo punto all'Ordine del giorno.

Pertanto,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la relazione dell'Assessore Prof.ssa Franca de Bellis;

**Sentiti** gli interventi dei partecipanti alla discussione;

**Vista** la documentazione in atti;

**Vista** la proposta di deliberazione predisposta dal IV Settore – Ufficio Tributi, inserita agli atti così come riportata:

**Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 22.12.2017, per le motivazioni in premessa dello stesso atto, sono state delegate le funzioni ed affidate le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate del Comune di Castellana Grotte, sia tributarie che patrimoniali, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale *Agenzia delle Entrate – Riscossione*, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dell'art.1 della Legge 1/12/2016 n.225;

**Richiamati:**

**i contenuti dell'art. 1 del citato D.L. n.193/2016, il quale ha disposto:**

- dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;
- che le citate funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata *Agenzia delle Entrate - Riscossione*, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;
- il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;

**i contenuti del comma 3 del citato art. 1 del D.L. n.193/2016**, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del D.L. 24/4/2017 n.50, convertito con Legge 21/06/2017 n.96, il quale stabilisce che detta *Agenzia delle Entrate – Riscossione* può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, delle società da esse partecipate;

**Preso atto che:**

- in deroga a quanto sopra esposto, *Riscossione Sicilia Spa* costituisce a tutt'oggi soggetto preposto alla riscossione nazionale nell'ambito del territorio della Regione Sicilia, alla quale continua ad essere affidato il relativo servizio pubblico, in ragione dell'art. 3, comma 29-bis, del citato D.L. n.203/2005 e dell'art. 2 della L.R. Sicilia 22/12/2005, n. 19;

- il citato art. 1 del D.L. n.193/2016 non ha, di fatto, previsto la soppressione di *Riscossione Sicilia Spa*;
- *Riscossione Sicilia Spa* non poteva e non può essere soppressa dallo Stato, costituendo essa una società pubblica strumentale di proprietà per oltre il 99% della Regione Sicilia e per il residuo di Equitalia Spa (oggi dell'*Agenzia delle Entrate - Riscossioni*);
- *Riscossione Sicilia Spa* costituisce espressione dell'autonoma speciale riconosciuta a detta regione in materia di entrate pubbliche ai sensi del combinato disposto di: art. 116 della Costituzione; Statuto speciale della regione approvato con R.D.Lgs. 15/05/1946, n. 455; D.P.R. 26/07/1965 n. 1074; L.R. Sicilia 05/09/1990 n. 35; art.20 della L.R. Sicilia 12/05/2010 n. 11;
- i commi 1 e 2 del DL n.193/2016 non possono che essere interpretati in stretta combinazione tra loro, ovvero nel senso che la nuova *Agenzia delle Entrate - Riscossione* è succeduta nell'esercizio delle funzioni di riscossione nazionale di competenza delle sole società del gruppo Equitalia di proprietà dello Stato con estensione, quindi, delle stesse a tutto il territorio nazionale **ad eccezione** della Sicilia, generandosi altrimenti un vuoto di gestione in tale regione, dovuto all'assenza di società e di strutture del gruppo Equitalia in grado di garantire il servizio;
- del resto, nell'ambito del modello organizzativo concepito dalla combinazione delle citate leggi statali e leggi della regione Sicilia, emerge che *Riscossione Sicilia Spa* è stata costituita per svolgere anche funzioni di riscossione nazionale, evitando inutili e dispendiose sovrapposizioni e duplicazioni di soggetti gestori;

**Considerato che in merito alla gestione della riscossione delle entrate comunali:**

- il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n.50/2017, prevede ora che: "*a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate*";
- risulta pertanto superato ed implicitamente abrogato quanto disposto dall'art.7, comma 2, lett. gg-ter, del D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con legge 12/07/2011, n.106;

**Dato atto che:**

- lo scrivente Ente non ha a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nonché il necessario know-how per procedere all'esercizio diretto, attraverso i propri uffici, nel rispetto dei predetti principi, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;
- non sussistono le condizioni per porre in essere nell'immediato forme di gestione diretta ed efficiente ricorrendo a convenzioni o unioni tra Enti ovvero alle altre forme organizzative previste dall'art. 30 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000; né tanto meno sussistono le condizioni per il ricorso a società in house providing;
- questo Ente deve necessariamente procedere all'affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate coattive nei termini che seguono;
- di dover procedere con la massima celerità al fine di evitare ogni soluzione di continuità od interruzione dell'attività di riscossione delle proprie entrate a danno degli interessi economico-finanziari dell'Ente;
- le altre soluzioni possibili ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/97 comprese quelle che impongono il ricorso al mercato si presentano maggiormente complesse e quindi non immediate da porre in essere, sol che si valuti la non immediatezza e la complessità delle procedure ad evidenza pubblica in materia di contratti pubblici;

- d'altra parte, le soluzioni alternative di cui al citato art. 52, non offrono maggiori garanzie di perseguimento di più alti livelli di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità, legittimità, equità ed accelerazione e, più in generale, di imparzialità e buon andamento dell'azione di riscossione;
- ciò a maggior ragione a fronte di un quadro ordinamentale instabile ed incerto che incide negativamente sui mezzi di effettiva tutela dei propri crediti in caso di ricorso alle citate soluzioni alternative all'affidamento all'Agente nazionale della riscossione nella specifica materia della riscossione delle proprie entrate, in termini di strumenti giuridici a disposizione sia per la riscossione, fondati dati sulla ingiunzione fiscale, sia per operare un effettivo ed efficace controllo dell'operato e contrasto dei comportamenti illeciti posti in essere dall'affidatario del servizio;

**Ritenuto:**

- che la riscossione spontanea delle altre entrate tributarie e patrimoniali del Comune possa e debba proficuamente effettuarsi in forma diretta, come oggi già avviene, a maggior ragione a fronte di quanto disposto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016, in vigore dal 1° ottobre 2017;
- che, invece la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, la quale dovrebbe avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 70/2011 per il tramite dell'ingiunzione fiscale, non sia al momento possibile, sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia anche per la mancanza all'interno del Comune della figura dell'ufficiale della riscossione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. 70/2011, necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale;
- necessario procedere all'affidamento ed alla delega di funzione a soggetto esterno della **gestione della riscossione coattiva di tutte le proprie entrate, tributarie e patrimoniali**, nessuna esclusa, nell'ambito ed in occasione del necessario esercizio del proprio potere di organizzazione e di riorganizzazione delle attività di competenza dell'Ente in ragione della grave mancanza di personale a propria disposizione che si è venuta a creare nel tempo a causa anche delle limitazioni del turn over imposte negli anni dalla normativa in materia di revisione della spesa pubblica;
- che la soluzione di affidare direttamente la gestione e le funzioni inerenti la riscossione coattiva delle proprie entrate all'*Agenzia delle Entrate - Riscossione* nonché a *Riscossione Sicilia Spa*, per il territorio siciliano, costituisce quella immediatamente praticabile per il temperato perseguimento dei principi sopra esposti;

**Ritenuto, ancora**, che l'affidamento della riscossione delle proprie entrate nei termini sopra esposti ai soggetti preposti al relativo servizio nazionale pubblico, fornisce sufficienti garanzie di imparzialità e di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tali soggetti preposti alla riscossione nazionale sono altresì assoggettati alla luce del quadro normativo esposto ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale;

**Dato atto che:**

- non si deve dar luogo alla stipula di alcun atto convenzionale con i citati soggetti preposti alla riscossione nazionale in quanto sono regolati per legge tutti i rapporti e le condizioni dell'affidamento, compresi quelli patrimoniali, di remunerazione del servizio e rimborso dei costi;

- peraltro gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D.Lgs 112/1999 ai preposti alla riscossione nazionale, evidenziano un costo massimo ad oggi in capo all'Ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge;
- la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del DPR 602/1973, del D.Lgs 46/1999 e del D. Lgs 112/1999, anche per quanto attiene alle fasi connesse all'inesigibilità, disciplina che invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale, tuttora foriere di dubbi e difficoltà applicative;

**Dato atto, altresì, che:**

- la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati alle società del gruppo Equitalia Spa continuerà in ogni caso ad essere curata da *Agenzia delle Entrate – Riscossione*, come desumibile dall'art. 1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di riscossione Spa prot. n. 2017-EQUISDR-373542 del 24/05/2017;
- analogamente la riscossione di tutti i carichi finora affidati a *Riscossione Sicilia Spa*, continuerà ad essere curata dalla stessa senza soluzione di continuità;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore IV – Finanziario – Tributi – Demografici;

**Acquisito** sulla proposta della presente deliberazione il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, secondo quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punti 3 e 7, del D.Lgs 267/2000;

**Preso atto che** la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare “Bilancio e Finanze – Servizi e Politiche Sociali” nella seduta del 13/02/2018;

**Visti:**

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs 23/06/2011 n.118;
- lo Statuto comunale;
- i vigenti Regolamenti tributari comunali;

**Visto** l'esito delle votazioni come sopra riportate, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

## D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa che qui devono intendersi integralmente richiamate;

1) **Di integrare** quanto deliberato con atto di questo Consiglio Comunale n. 49 in data 22.12.2017, e per l'effetto:

Di delegare le funzioni ed affidare le attività relative alla *riscossione coattiva* delle entrate del Comune di Castellana Grotte, sia tributarie che patrimoniali, con decorrenza immediata, ai soggetti preposti per legge al servizio nazionale di riscossione delle entrate pubbliche ed in particolare: all'*Agenzia delle Entrate – Riscossione* e, per il territorio della regione Sicilia, alla società *Riscossione Sicilia Spa*;

2) **Di stabilire** che il presente affidamento resta valido ed automaticamente esteso anche a favore dei soggetti di diritto che dovessero eventualmente subentrare in futuro ai predetti enti, fino ad espressa deliberazione del Consiglio comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative;

3) **Di dare atto** che, in ogni caso, anche al termine dell'affidamento, in base alle normative vigenti, *Agenzia delle Entrate – Riscossione*, per successione a titolo

universale stabilita per legge, e *Riscossione Sicilia Spa* continueranno ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli finora affidati da questo Ente alle società del gruppo Equitalia ed alla stessa *Riscossione Sicilia Spa*;

- 4) **Di dare mandato** al Responsabile del Settore proponente per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
- 5) **Di dichiarare**, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare soluzioni di continuità dell'esercizio delle funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate, garantendo la continuità delle attività di riscossione delle predette proprie entrate.

\*\*\*\*\*

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri  
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Favorevole.

Castellana Grotte, 02.02.2018

Il Responsabile del Settore IV  
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: Favorevole.

Castellana Grotte, 02.02.2018

Il Responsabile del Settore IV  
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

=====

Entra il Consigliere comunale F. Valente; **presenti 17**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Presidente  
f.to dott. Emanuele Caputo

Il Segretario Generale  
f.to dott.ssa Caterina Binetti

---

Registro albo n: 296

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 05/03/2018 al 20/03/2018.

Castellana Grotte, 05/03/2018

Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to dott. Cosimo Cardone

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **16/02/2018** in quanto:  
 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 05/03/2018

Il Responsabile del procedimento  
f.to Donata Notarangelo